



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La Giudice Alessandra Mirabelli,

letto il ricorso proposto il 7/8/2025 da **IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A.**, con sede legale in Parma, Via Anna Maria Adorni n. 1, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia 01755470158, p. IVA n. 00533290342 ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. a) CCI per l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), anche quale modifica delle autorizzazioni precedentemente rese;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la modifica/integrazione del decreto di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili nell'ambito della Composizione negoziata della crisi (CNC), decreto emesso il 4-7/7/2025 nel procedimento rubricato al n. 9016/2025 RG VOL - che a sua volta costituiva modifica del decreto emesso l'8-9/5/2025 nel procedimento rubricato al n. 5156/2025 RG VOL – il tutto al fine di espungere alcune commesse da quelle per cui l'autorizzazione è stata resa e integrarla con riferimento ad altre già esistenti e più puntualmente individuate; il tutto nell'ambito del *plafond* di garanzie già autorizzato per euro 98,2 milioni; che l'istanza è finalizzata anche alla stipula di accordi per l'utilizzo di linee di credito per firma per un importo eccedente quello già autorizzato, per _____ milioni con riferimento ad *advance payment bond* per la commessa Campogalliano-Sassuolo e per _____ milioni con riferimento a *performance bond* (in estensione) per la commessa RFI Verona Ingresso Ovest; il tutto con indicazione della tipologia di accordi con gli Istituti di Credito interessati, a valere su *plafond* già accordati e riferiti partitamente alle gare/commesse indicate nell'apposito Prospetto aggiornato – allegato 8;

rilevato che, ai fini dell'autorizzazione, risulta necessario l'accertamento in ordine:

a) alla verifica di persistente ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa tramite esame del piano di risanamento da ultimo depositato e del complessivo fabbisogno finanziario del debitore, come da aggiornamento ultimo del piano di tesoreria;



b) alla funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale della ricorrente in funzione del ciclo produttivo ovvero quando, in caso di mancata loro erogazione, l'impresa sia costretta a sospendere l'attività produttiva per l'impossibilità di far fronte ai costi di esercizio ovvero non sia possibile ottenere titoli abilitativi necessari alla prosecuzione delle attività (es. DURC) o si aggravi la situazione di crisi finanziaria in essere;

c) alla funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori in rapporto alle effettive soluzioni alternative al supporto alla continuità tramite i finanziamenti in esame, perché ci si attende un margine operativo lordo positivo, al netto delle componenti straordinarie, nel corso della composizione negoziata oppure, in presenza di margine operativo lordo negativo, esso sia compensato dai vantaggi derivanti ai creditori nel corso della composizione negoziata dalla continuità aziendale (ad esempio, attraverso un miglior realizzo del magazzino o dei crediti, il completamento dei lavori in corso, il maggior valore del valore del compendio aziendale rispetto alla liquidazione atomistica dei suoi beni);

ritenuto che su tali aspetti risulti necessario il parere dell'Esperto nominato e la verifica di compatibilità con il piano finanziario da parte dell'Ausiliario già nominato;

ritenuto che, sebbene rispetto al beneficio della prededuzione da accordarsi agli ulteriori finanziamenti (*rectius*, all'aumento del *plafond* già autorizzato) possano configurarsi come "parti interessate" tutti i creditori della società istante (compresi anche i lavoratori dipendenti), l'urgenza di provvedere e, nel caso di specie, la rilevanza solo eventuale dell'obbligo di rimborso derivante dall'escussione, consentano forme di instaurazione del contraddittorio diverse dalla notifica del ricorso e del presente decreto a tutti i creditori;

che, in ogni caso, debba essere concesso un termine alle parti (contro)interessate per interloquire sulla richiesta;

P.Q.M.

Nomina Ausiliario nel presente procedimento il dott. Andrea Panizza con Studio in Argenta (FE), con facoltà di accesso al fascicolo;

dispone che la ricorrente provveda alla notificazione a mezzo PEC del ricorso in forma integrale alle Banche interessate e all'Esperto dott. Gian Luca Nanni Costa entro il 31/8/2025;

dispone l'inserimento del presente decreto per estratto (tipologia della richiesta, numero di ruolo del procedimento e autorità giudiziaria, pareri richiesti e termine per controdedurre) in lingua italiana e inglese in evidenza nella *home page* del sito della ricorrente e la comunicazione dello stesso a mezzo PEC ai soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29



dicembre 1990, n. 428 entro il medesimo termine e la pubblicazione per estratto alla prima data utile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” anche nella sola sezione degli annunci *online*;

dispone che entro il 5/9/2025 l’Esperto depositi una propria sintetica relazione in ordine allo stato delle trattative, alle concrete prospettive di risanamento in relazione al piano presentato dalla ricorrente, alla funzionalità del finanziamento alla continuità aziendale della ricorrente e al miglior soddisfacimento dei suoi creditori;

dispone che entro il 9/9/2025 l’Ausiliario qui nominato, anche in relazione agli accertamenti a lui demandati con riferimento agli elementi acquisiti nel procedimento di concessione/proroga delle misure protettive, depositi breve relazione sulla funzionalità dei finanziamenti alla continuità e sulla coerenza rispetto al piano di tesoreria;

concede agli eventuali controinteressati termine fino alle ore 12.00 del 15/9/2025 per il deposito di memorie, previa costituzione;

dispone che la ricorrente depositi entro il 5/9/2025 prova delle notifiche e comunicazioni effettuate;

riserva di provvedere alla scadenza dal termine da ultimo indicato.

Si comunichi alla ricorrente, all’Esperto e all’Ausiliario.

Bologna, 22/8/2025

La Giudice

Alessandra Mirabelli

